COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.8.2009
COM(2009) 441 definitivo

2009/0121 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. Con la presente comunicazione la Commissione sottopone al Consiglio una proposta di decisione riveduta, finalizzata ad autorizzare la Comunità a concludere un accordo in cui sono definite le condizioni della sua adesione alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

2. L'adesione della Comunità è possibile in forza dell'articolo 38 della COTIF, modificata dal protocollo di Vilnius; tale articolo contempla la possibilità di adesione per le organizzazioni regionali di integrazione economica.

3. Il 28 marzo 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le parti contraenti della COTIF in vista della conclusione di un accordo di adesione della Comunità alla Convenzione. La decisione del Consiglio conteneva direttive di negoziato e istruzioni in merito all'adesione della Comunità alla COTIF.

4. Una proposta di decisione del Consiglio finalizzata ad accettare le condizioni di un accordo tra la Comunità e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stata presentata nel 2003[1], ma la Comunità non poteva aderire alla COTIF prima dell'entrata in vigore del protocollo di Vilnius che dipendeva dal numero di ratifiche effettuate dagli Stati membri dell'OTIF. La COTIF, modificata dal protocollo di Vilnius, è entrata in vigore nel luglio 2006.

5. La proposta della Commissione del 2003 relativa all'adesione della Comunità europea alla COTIF è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 17 novembre 2003. Il 10 marzo 2004 ha ottenuto il parere favorevole del Parlamento europeo, che l'ha approvata senza emendamenti in prima lettura. Si è ritenuto tuttavia che la Comunità dovesse ottenere dall'OTIF chiarimenti e assicurazioni in merito a un particolare aspetto. Ci si è resi sempre più conto infatti che l'articolo 3, paragrafo 2, della COTIF, che era inteso a garantire la conformità tra i rispettivi regimi giuridici della Comunità e dell'OTIF, in realtà non lo consentiva in misura adeguata. Un'analisi giuridica della COTIF e delle sue appendici ha confermato l'esistenza di numerose divergenze tra l'acquis comunitario e la COTIF in relazione sia alle norme sulla giurisdizione contenute nella Convenzione (articoli 12 e 28) sia alle norme contenute in alcune sue appendici (E, F e G).

6. Ben consapevoli dell'esistenza di un siffatto contrasto, gli Stati membri hanno emesso, su indicazione della Commissione, dichiarazioni di non applicazione delle summenzionate appendici conformemente all'articolo 42 della COTIF. In virtù di queste dichiarazioni le disposizioni contenute in tali appendici sono divenute inapplicabili nei paesi in questione. Si è esclusa in tal modo, per le materie oggetto di tali appendici, ogni possibile incompatibilità con la legislazione comunitaria, ma la conseguenza automatica è stata di rendere inapplicabili anche le norme che non erano in contrasto.

7. Al fine di tutelare il regime giuridico della Comunità europea, la Comunità ha proposto di inserire nell'accordo una idonea disposizione (una "clausola di non

[1] COM (2003) 696 del 17 novembre 2003.

applicazione") per escludere ogni incompatibilità giuridica tra la COTIF e l'acquis comunitario vigente e in fieri.

8. Il gruppo interservizi per le competenze esterne della Comunità, della Commissione, ha esaminato le questioni generali in merito all'adesione della Comunità il 19 aprile 2007 e ha concluso che il miglior modo di procedere è il seguente:

– la Commissione conviene con l'OTIF di inserire una clausola standard di non applicazione nell'accordo di adesione della Comunità alla COTIF;

– gli Stati membri mantengono le loro dichiarazioni di non applicazione di talune appendici della COTIF (E, F e G); gli Stati membri che hanno ratificato il protocollo di Vilnius del 1999 ma non hanno ancora emesso una dichiarazione di non applicazione di tali appendici sono obbligati a provvedervi;

– dopo la sua adesione alla COTIF, la Comunità dichiara inapplicabili talune appendici della COTIF (E, F e G);

– successivamente alla rimozione delle incongruenze giuridiche tra i due sistemi giuridici, le sopracitate dichiarazioni (degli Stati membri e della Comunità) sono revocate.

9. Tale approccio è stato discusso nel 2007 dal Consiglio che ha assentito alla riapertura dei negoziati con l'OTIF in particolare sulla questione di un'adeguata clausola di non applicazione. Contemporaneamente sono stati avviati i lavori per risolvere il problema delle incongruenze tra i regimi giuridici della CE e dell'OTIF. Tali lavori si sono conclusi nel 2008.

10. Le sessioni negoziali tra la Commissione e l'OTIF del maggio e del giugno 2009 hanno permesso di elaborare l'allegato progetto di accordo. Attualmente la COTIF è in vigore e la Comunità europea può ora aderirvi. I problemi di compatibilità tra il diritto della Comunità europea e la COTIF sono stati risolti in linea di principio e le necessarie modifiche della Convenzione sono state sottoposte all'appropriato comitato dell'OTIF, che le ha adottate il 23, 24 e 25 giugno 2009. Tali modifiche entreranno in vigore dodici mesi dopo la loro notifica da parte dell'OTIF ai suoi paesi aderenti.

11. L'accordo allegato è stato elaborato tenendo presenti tutti questi aspetti, ottempera agli obblighi contenuti nel mandato del Consiglio e costituisce per la Comunità europea un passo avanti nel perseguimento del suo obiettivo di ampliare il settore ferroviario comunitario e di creare maggiori opportunità per lo sviluppo del mercato ferroviario.

12. Alla luce di queste considerazioni e conformemente alle procedure stabilite, la Commissione:

– ritira la proposta di decisione che autorizza la Comunità a concludere un accordo per definire le condizioni della sua adesione alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) adottata nel 2003 (COM(2003) 696 def. del 17 novembre 2003);

– propone al Consiglio di adottare l'allegata decisione;

– trasmette la presente comunicazione al Consiglio.

2009/0121 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 e l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo dell'interoperabilità ferroviaria sia all'interno della Comunità sia tra la Comunità e i paesi vicini è un elemento centrale della politica dei trasporti, finalizzato in particolare a realizzare un migliore equilibrio tra i vari modi di trasporto.

(2) La Comunità europea dispone di competenze esclusive o condivise con i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso "COTIF").

(3) L'adesione della Comunità europea alla COTIF ai fini dell'esercizio delle sue competenze è consentita in forza dell'articolo 38 della COTIF modificata dal protocollo di Vilnius.

(4) A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato con le parti contraenti della COTIF un accordo di adesione della Comunità europea alla COTIF.

(5) In attesa della risoluzione di numerose incompatibilità tra le disposizioni di talune appendici della COTIF e il diritto comunitario, è opportuno che la Comunità europea, in relazione alla sua adesione alla COTIF, emetta una dichiarazione conformemente all'articolo 42 della COTIF in merito alla non applicazione delle appendici E, F e G della COTIF,

2 GU C [...] del [...], pag. [...].
3 GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è approvato a nome della Comunità subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

– al momento dell'adesione la Comunità emette una dichiarazione riguardante l'esercizio delle sue competenze,

– al momento dell'adesione la Comunità emette una dichiarazione riguardante la non applicazione delle appendici E, F e G della COTIF.

2. Il testo dell'accordo e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo per esprimere il consenso della Comunità a essere da esso vincolata, per emettere le dichiarazioni connesse e per depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO 1

ACCORDO

DI ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980, MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DI VILNIUS DEL 3 GIUGNO 1999

L'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA

E

LA COMUNITÀ EUROPEA,

vista la Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, in appresso "la Convenzione", in particolare l'articolo 38,

viste le competenze conferite alla Comunità europea dal trattato che istituisce la Comunità europea in taluni settori oggetto della Convenzione,

considerando che la Convenzione istituisce un'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), con sede a Berna;

considerando che l'adesione della Comunità europea alla Convenzione è finalizzata a sostenere l'OTIF nel perseguimento dell'obiettivo di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia, sotto il profilo sia giuridico sia tecnico;

considerando che, in forza dell'articolo 3 della Convenzione, gli obblighi da essa derivanti in materia di cooperazione internazionale non prevalgono, per gli Stati membri che sono anche membri delle Comunità europee o per gli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, sui loro obblighi in qualità di membri delle Comunità europee o di Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che è necessaria una clausola di non applicazione di quelle parti della Convenzione che rientrano nelle competenze della Comunità europea al fine di specificare che gli Stati membri della Comunità europea non possono invocare e applicare direttamente tra loro i diritti e gli obblighi che discendono dalla Convenzione;

considerando che la Convenzione si applica pienamente tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le altre parti della Convenzione, dall'altra;

considerando che per l'adesione della Comunità europea alla Convenzione è necessario che siano chiaramente precisate le modalità di applicazione delle disposizioni della Convenzione alla Comunità europea e ai suoi Stati membri;

considerando che le condizioni di adesione della Comunità europea alla Convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, nell'ambito di detta Convenzione, le competenze che i suoi Stati membri le hanno conferito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce alla Convenzione alle condizioni indicate nel presente accordo, conformemente al disposto dell'articolo 38 della Convenzione.

Articolo 2

Le parti contraenti della Convenzione che sono membri della Comunità europea applicano, nelle loro relazioni reciproche, le norme comunitarie nella misura in cui esistono norme comunitarie disciplinanti la particolare materia in questione e applicabili al caso specifico, fatti salvi l'oggetto e lo scopo della Convenzione e fatta salva la sua piena applicazione con le altre parti contraenti della Convenzione.

Articolo 3

Ferme restando le disposizioni del presente accordo, le disposizioni della Convenzione sono da interpretarsi in modo da includere anche la Comunità europea, nel quadro delle sue competenze; i vari termini usati per designare le parti contraenti della Convenzione e i rispettivi rappresentanti devono essere interpretati di conseguenza.

Articolo 4

La Comunità europea non contribuisce al bilancio dell'OTIF e non partecipa alle decisioni al riguardo.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'esercizio dei diritti di voto di cui all'articolo 6, la Comunità europea è abilitata a farsi rappresentare e a partecipare ai lavori di tutti gli organi dell'OTIF in seno ai quali uno qualunque dei suoi Stati membri abbia diritto di essere rappresentato in quanto parte contraente e in cui siano trattate questioni di sua competenza.
 La Comunità europea non può essere membro del comitato amministrativo. Può essere invitata a partecipare alle riunioni di tale comitato se questo desidera consultarla su questioni di interesse comune iscritte all'ordine del giorno.

2. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea. La Commissione europea può incaricare uno o più Stati membri della Comunità di rappresentarla.

Articolo 6

1. Per le decisioni su materie di sua competenza esclusiva, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri previsti dalla Convenzione.

2. Per le decisioni su materie nelle quali la Comunità europea ha competenze condivise con i suoi Stati membri, il diritto di voto è esercitato dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, della Convenzione, la Comunità europea dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'OTIF. Quando la Comunità europea vota, i suoi Stati membri non votano.

4. La Comunità europea informa di volta in volta le altre parti contraenti della Convenzione dei casi nei quali, per i vari punti dell'ordine del giorno dell'assemblea generale e degli altri organi decisionali, intende esercitare i diritti di voto di cui ai precedenti paragrafi 1-3. Questa disposizione si applica anche alle decisioni da prendere per corrispondenza. Tale informazione va fornita con sufficiente anticipo al segretario generale dell'OTIF in modo da consentirne la distribuzione unitamente ai documenti di seduta o a una decisione da adottare per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze della Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta emessa dalla Comunità europea al momento della conclusione del presente accordo. Tale dichiarazione può essere eventualmente modificata mediante notifica da parte della Comunità europea all'OTIF. Essa non sostituisce né limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità da presentare prima che in seno all'OTIF si proceda all'adozione di decisioni tramite votazione formale o altra procedura.

Articolo 8

Il titolo V della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra le parti contraenti del presente accordo di adesione, in relazione all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della firma dell'accordo da parte delle parti contraenti. Nel caso specifico non si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione.

Articolo 10

Il presente accordo resta in vigore per un periodo indeterminato.

Qualora tutti gli Stati membri dell'OTIF che sono membri della Comunità europea recedano dalla Convenzione, la notifica di recesso dalla Convenzione e dal presente accordo si presume presentata dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui

all'articolo 41 della Convenzione presentata dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede dalla Convenzione.

Articolo 11

Le parti contraenti della Convenzione diverse dagli Stati membri della Comunità europea che applicano la pertinente legislazione comunitaria in forza dei loro accordi internazionali con la Comunità europea possono, con l'accordo del depositario della Convenzione, emettere dichiarazioni individuali in merito al mantenimento dei propri diritti e obblighi nel quadro dei loro accordi con la Comunità europea, la COTIF e le pertinenti normative.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a ..., il ... (giorno) (mese) (anno) in lingua inglese, in due esemplari, l'uno conservato dall'OTIF e l'altro dalla Comunità europea. La traduzione e la distribuzione dell'accordo finale sono di competenza delle rispettive istituzioni delle parti contraenti.

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Per la Comunità europea

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

Nel settore ferroviario la Comunità europea dispone di competenze condivise con gli Stati membri in forza dell'articolo 70, dell'articolo 71, dell'articolo 80, paragrafo 1, e dell'articolo 156 del trattato CE.

Il titolo V del trattato CE istituisce la politica comune dei trasporti della Comunità europea e il titolo XV tratta del contributo della Comunità europea alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore dei trasporti.

Più in particolare l'articolo 71 del titolo V del trattato CE stabilisce che la Comunità europea può adottare:

– norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

– le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

– le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

– ogni altra utile disposizione.

Con riguardo alle reti transeuropee l'articolo 155 del titolo XV del trattato CE statuisce, più in particolare, che la Comunità europea:

– stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;

– intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

– può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Sulla base di queste due disposizioni la Comunità europea ha adottato numerosi atti giuridici applicabili nel settore dei trasporti ferroviari.

In forza del diritto comunitario la Comunità europea ha acquisito competenze esclusive su questioni in materia di trasporti ferroviari, con riguardo alle quali la Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius

del 3 giugno 1999, in appresso "la Convenzione", o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa hanno incidenza sulle norme comunitarie in vigore.

Nelle materie disciplinate dalla Convenzione che sono di competenza esclusiva della Comunità europea, gli Stati membri della Comunità europea non hanno alcuna competenza.

In quei casi in cui esistono norme comunitarie sulle quali non incidono la Convenzione o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa, la Comunità europea condivide con gli Stati membri le competenze nelle materie in relazione con la Convenzione.

Un elenco dei pertinenti atti comunitari vigenti al momento del presente accordo figura in appendice. La portata delle competenze comunitarie che discendono da tali atti deve essere valutata in relazione alle disposizioni precise di ciascun testo, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni. Le competenze comunitarie sono in continua evoluzione. Nell'ambito del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano la portata delle competenze della Comunità europea. La Comunità europea si riserva pertanto il diritto di modificare conseguentemente la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l'esercizio delle sue competenze nelle materie oggetto della Convenzione.

APPENDICE ALL'ALLEGATO 2

ATTI COMUNITARI RELATIVI A MATERIE TRATTATE DALLA CONVENZIONE

Finora la Comunità ha esercitato le sue competenze tra l'altro tramite i seguenti strumenti comunitari:

LEGISLAZIONE ECONOMICA /ACCESSO AL MERCATO

– Regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU L 532 del 16.8.1960, pag. 1121)

– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25)

– Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70)

– Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1)

– Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26)

– Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29)

– Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164, e GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58)

– Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14)

– Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44)

– INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA

– Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6)

– Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1)

– Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25)

– Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44, e GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16)

– Direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114, e GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40)

– Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1, e GU L 220 del 21.6.2006, pag. 3)

– Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51)

– Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1)

– Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13)

– Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62)

– Regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 51)

ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

– Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1)

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 42 DELLA COTIF

In attesa dell'eliminazione di talune incongruenze giuridiche tra il diritto comunitario e alcune disposizioni della COTIF, le seguenti appendici della COTIF non sono applicate nella loro integralità dalla Comunità europea.

1. Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario (CUI – Appendice E della Convenzione).

2. Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale (APTU – Appendice F della Convenzione).

3. Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale (ATMF – Appendice G della Convenzione).

ACCORDI INTERNI TRA IL CONSIGLIO, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI A RIUNIONI ORGANIZZATE NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA DEL 1999

Consapevoli della necessità dell'unità della rappresentanza internazionale della Comunità europea e dei suoi Stati membri conformemente al trattato CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche allo stadio dell'attuazione degli obblighi internazionali,

il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione convengono i seguenti accordi interni:

1. NATURA E OGGETTO

1.1. Il presente documento definisce gli accordi interni tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in preparazione delle riunioni organizzate nel quadro della Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (in appresso "la Convenzione"). Tali accordi si applicano a tutte le riunioni organizzate dalla Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) in merito all'applicazione della Convenzione.

2. DIVISIONE DEI COMPITI SULLA BASE DELLE COMPETENZE

2.1. Per le questioni in materia di trasporti ferroviari di competenza degli Stati membri, la Presidenza convoca, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le delegazioni degli Stati membri dell'UE a riunioni di coordinamento prima, durante e dopo ogni riunione di cui al paragrafo 1, allo scopo di mettere a punto posizioni coordinate. La Presidenza esprime tali posizioni coordinate.

2.2. La Commissione esprime, a nome della Comunità, le posizioni comunitarie su questioni di competenza della Comunità, in particolare con riferimento:

- all'articolo 71 del titolo V del trattato CE,
- all'articolo 155 del titolo XV del trattato CE,
- a qualsiasi altra materia che rientra esclusivamente o principalmente nelle competenze della Comunità in forza delle disposizioni del titolo V o XV del trattato CE,
- in particolare, agli atti comunitari relativi a questioni trattate dalla Convenzione e specificati nell'appendice dell'allegato 2 dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione.

2.3. La Presidenza e la Commissione stabiliscono di comune accordo a chi incomba prendere posizione per conto della Comunità e dei suoi Stati membri in quei casi in cui le rispettive competenze siano inestricabilmente legate. La Commissione illustra la posizione comune allorché la materia in questione rientra in maniera preponderante nelle competenze della Comunità, mentre la

Presidenza presenta la posizione comune allorché la materia in questione rientra in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri.

3. DEFINIZIONE DI POSIZIONI E PROCEDURA DI COORDINAMENTO

3.1. Tutte le posizioni della Comunità e dei suoi Stati membri nelle riunioni dell'OTIF sono debitamente coordinate.

Gli Stati membri si adoperano per elaborare posizioni coordinate riguardo alle materie che rientrano nelle loro competenze. I progetti di dichiarazioni in merito alle posizioni vengono preliminarmente distribuiti agli Stati membri.

Le proposte della Commissione riguardo alle posizioni della Comunità e alle posizioni comuni tra la Comunità e i suoi Stati membri sono discusse in seno all'appropriato comitato creato dalle pertinenti direttive comunitarie in campo ferroviario, segnatamente:

– il comitato del trasporto di merci pericolose per le tematiche oggetto dell'appendice RID della Convenzione; se tali tematiche hanno un'incidenza sull'interoperabilità ferroviaria, o sull'approccio comune alla sicurezza di cui alla direttiva 2004/49/CE, la posizione della Comunità va presa in coordinamento con il comitato per l'interoperabilità e la sicurezza nel settore ferroviario;

– il comitato per lo sviluppo delle ferrovie comunitarie per le tematiche oggetto delle appendici CIV, CIM, CUV, CUI della Convenzione e per gli altri sistemi di norme uniformi elaborate dall'OTIF;

– il comitato per l'interoperabilità e la sicurezza nel settore ferroviario per le tematiche oggetto delle appendici APTU e ATMF della Convenzione.

In occasione delle riunioni di coordinamento in loco, la Commissione e gli Stati membri si adoperano in ogni modo per stabilire una posizione concertata.

3.2. Con riguardo ai lavori concernenti i trasporti di merci pericolose la Comunità europea è rappresentata in seno al comitato di esperti RID dalla Commissione europea, assistita per motivi di competenza tecnica da esperti degli Stati membri e/o dell'Agenzia ferroviaria europea, oppure, a seconda dei casi, può incaricare gli Stati membri di rappresentarla.

3.3. Per ogni ordine del giorno delle riunioni dell'OTIF, la Commissione notifica al pertinente comitato i punti che richiedono la rappresentanza a nome della Comunità oppure della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.4. Qualora determinati punti dell'ordine del giorno debbano essere messi ai voti, la Commissione comunica se il voto è di competenza della Comunità o dei singoli Stati membri.

3.5. L'esercizio delle responsabilità e le disposizioni in materia di rappresentanza e di voto in relazione a ogni singolo punto dell'ordine del giorno che rientra nelle competenze esclusive della Comunità sono decisi nel corso di riunioni di coordinamento organizzate dai comitati specificati al punto 3.1.

3.6. Se necessario, riunioni di coordinamento possono anche svolgersi nel luogo della riunione.

4. INTERVENTO

4.1. In quei casi in cui la Presidenza non è rappresentata nelle riunioni di cui al punto 1, la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri concordata nel corso del processo di coordinamento sulle questioni di cui al punto 2.1 e, se del caso, al punto 2.3 è illustrata dal delegato dello Stato membro rappresentato che, in base all'ordine di rotazione della presidenza dell'UE, segue il paese che assume in quel momento la presidenza.

5. VOTAZIONI

5.1. La Commissione, a nome della Comunità europea, esercita i diritti di voto della Comunità sulla base delle posizioni comunitarie o comuni concordate nel corso del processo di coordinamento sulle questioni di cui al punto 2.2 e, se del caso, al punto 2.3.

Si può convenire che, nei casi in cui la Comunità non è rappresentata dalla Commissione, la Presidenza eserciti i diritti di voto della Comunità su tali questioni, sulla base delle posizioni comuni.

5.2. Gli Stati membri esercitano i propri diritti di voto esclusivamente sulle questioni di cui al punto 2.1 e, se del caso, al punto 2.3 sulla base di posizioni coordinate o comuni concordate nel corso del processo di coordinamento.

6. INTERVENTI E VOTAZIONI IN CASO DI DISACCORDO

6.1. Se le questioni discusse in uno qualsiasi dei tre comitati specificati al punto 3.1 restano in sospeso, tali questioni sono sottoposte senza indugio al comitato dei rappresentanti permanenti. In quei casi in cui la Commissione e gli Stati membri non giungano a un accordo sulle questioni in parola, gli Stati membri e la Commissione si astengono da qualsiasi presa di posizione o voto che potrebbe pregiudicare l'acquis comunitario.

6.2. Le decisioni di cui al punto 6.1 non hanno incidenza sulle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.